Tel. 0432 / 812111 – 812112 Fax 0432 / 810065

CAP 33034 Codice fiscale 80004910305

sito internet: www.comune.fagagna.ud.it

# REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA, CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, ECC. ART.12 - LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 24

Approvato con delibera C.C. n.112 del 9.12.1993 ravvisata legittima dal CO.RE.TE.CO il 30.12.93 prot. 43475

#### CAPO I

#### **NORME GENERALI**

## Art. 1 - Oggetto del regolamento.

Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art.12 della Legge 7 agosto 1990, n.241, i criteri e le modalità per:

- a) la concessione di sovvenzioni;
- b) la concessione di contributi;
- c) la concessione di sussidi ed ausili finanziari;
- d) l'attribuzione di vantaggi economici, di qualunque genere, persone ed enti pubblici e privati.

#### Art. 2 - Definizioni.

- 1. Ai soli fini del presente regolamento:
- a) per "concessione di sovvenzioni": si intende il finanziamento totale o parziale, con interesse agevolato o a fondo perduto, di iniziative finalizzate a scopi altamente sociali, di ricerca, ecc., aventi rilevante entità:
- b) per "concessione di contributi": si intende la corresponsione di somme a fondo perduto per attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, sportivi, ecc.;
- c) per "concessione di sussidi ed ausili finanziari": si intende la erogazione di adeguati interventi di carattere economico tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino così come enunciato dall'art. 38 della Costituzione.

In particolare si intende:

- per "sussidio": un intervento atto a concorrere, in via generale, al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona;
- per "ausilio finanziario": un intervento atto a concorrere al superamento di un particolare stato di difficoltà o della persona dovuto a cause straordinarie ed ha sempre carattere straordinario;
- per "attribuzione di vantaggi economici": si intende la fruizione di un bene di proprietà dell'ente o della fornitura di un servizio (trasporti, mensa, ecc.) senza corrispettivo o a corrispettivo agevolato. Sono da ricomprendere in questa voce tutte le "collaborazioni" ed i "patrocini" senza concessioni in denaro

## **CAPO II**

## CONCESSIONE DI "SOVVENZIONI"

## Art. 3 - Beneficiari.

- 1) Sono beneficiari degli interventi di cui al precedente articolo 1 lettera a), b) e d):
  - -le persone fisiche;
  - -le persone giuridiche;
- -le associazioni di qualsiasi genere la cui attività, quale risulta dallo statuto o atto costitutivo, rientri nei settori organici previsti dalla legge 142/1990 e dallo statuto;
- 2) Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e procedimenti ostativi ai sensi delle norme sulla lotta alla delinquenza mafiosa;
- 3) Sono beneficiari degli interventi di cui all' articolo 1 lett.c):
  - -le persone fisiche residenti nel Comune;
- -le persone non residenti, di passaggio, ancorchè cittadini stranieri o apolidi, che dovranno essere identificate, nelle forme di legge dalla Polizia Municipale.

## Art. 4 - Scopo delle "sovvenzioni".

- 1.Le sovvenzioni sono finalizzate al perseguimento delle finalità previste dall'art.2 dello Statuto.
- 2.Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri Enti, Associazioni, Comitati ed anche privati, come ad esempio: la lotta alla tossicodipendenza, l'assistenza agli anziani ed ai portatori di handicap, ecc., aventi anche sede fuori Comune, semprechè interessanti direttamente la popolazione amministrata.

## Art. 5 - Carattere delle "sovvenzioni".

- 1.Le sovvenzioni di cui al presente capo possono avere carattere:
- a) straordinario: quando sono oggetto d'un solo intervento, esaurendosi con la somministrazione della somma stabilita;
- b) continuativo: quando sono oggetto di convenzione costituente impegno anche per gli esercizi futuri.
- 2.Le concessioni di cui alla lettera a) del precedente comma sono deliberate dalla Giunta Comunale, quelle di cui alla lettera b) dal Consiglio Comunale quando costituiscono impegno per più esercizi finanziari, semprechè non siano già previsti in atti fondamentali del Consiglio.

## Art. 6 - Procedura per l'assegnazione delle "sovvenzioni".

1.Gli interventi potranno essere assegnati solo a seguito di domanda motivata e documentata.

Per consentire la razionalizzazione degli interventi la domanda dovrà pervenire al protocollo generale del Comune entro le ore 12.00 del giorno 31 agosto dell'anno che precede quello cui la richiesta si riferisce.

- 2. Dalla domanda dovranno chiaramente risultare:
- -l'oggetto dell'iniziativa;
- -il grado di coinvolgimento dei cittadini;
- -il costo complessivo e la somma da finanziare;
- -l'indicazione degli altri Enti pubblici, economici, ecc., cui sia stata fatta analoga richiesta;
- -l'indicazione dell'entità dell'intervento richiesto.
- 3.Nella deliberazione di concessione dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali per l'erogazione.

#### Art. 7 - Somministrazione delle "sovvenzioni".

- 1. Tutte le sovvenzioni saranno somministrate a seguito di richiesta degli interessati.
- 2.Con la richiesta di somministrazione di cui al comma precedente, gli interessati dovranno fornire ogni utile dimostrazione della piena osservanza dei termini proposti con il programma presentato o risultanti dall'atto di concessione della sovvenzione, nonchè dei risultati conseguiti.
- 3. Nel caso non risultino pienamente rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2 la sovvenzione potrà essere proporzionalmente ridotta e, in caso di difformità grave, potrà essere revocata la deliberazione di concessione.
- 4.La Giunta Comunale, a seguito di motivate richieste degli interessati, potrà concedere, sulla sovvenzione, acconti proporzionali al grado di attuazione della iniziativa.

#### **CAPO III**

## **CONCESSIONE DI "CONTRIBUTI"**

## Art. 8 - Scopo dei "Contributi".

1.La concessione di contributi è subordinata al solo ed esclusivo scopo del conseguimento delle finalità del precedente articolo 4, con particolare riguardo alle iniziative private, quali scuole,

associazioni sportive, ecc., che non godano già delle agevolazioni previste per analoghe iniziative Pubbliche.

2.Gli interventi di cui al presente capo comprendono anche attività ed iniziative che il Comune realizza, mediante convenzioni, attraverso Enti, Associazioni, Comitati o privati, quali ad esempio: prevenzione e cura della tossicodipendenza, servizi sociali per gli anziani, interventi a favore di handicappati; gli interventi possono prescindere dalla territorialità del soggetto beneficiario, purchè, comunque, interessino la popolazione residente nel Comune.

## Art. 9 - Carattere dei "contributi".

- 1.Le concessioni dei contributi di cui al presente capo possono avere carattere:
- a) straordinario: in caso di intervento "una tantum";
- b) continuativo: in caso di interventi a tempo determinato, oggetto di convenzione tra il Comune ed il soggetto beneficiario, interessanti, uno o più esercizi finanziari.
- 2.Le concessioni di cui alla lettera a) del precedente comma sono deliberate dalla Giunta Comunale, quelle di cui alla lettera b) dal Consiglio Comunale quando costituiscono impegno per più esercizi finanziari, sempre che non siano previsti in atti fondamentali del Consiglio.

# Art.10 - Procedura per l'assegnazione dei "contributi".

- 1. Gli interventi potranno essere definiti solo previa presentazione motivata e corredata della necessaria documentazione. Per consentire la razionalizzazione degli interventi a carattere ordinario la domanda potrà pervenire al protocollo generale del Comune entro le 12.00 ore del giorno 31 agosto dell'anno che precede quello cui la richiesta si riferisce.
- 2. Gli interventi di carattere straordinario dovranno essere richiesti entro il 31 ottobre dell'anno cui la richiesta si riferisce.
  - 3. La domanda dovrà indicare:
- a) l'attività cui la richiesta si riferisce:
- b) il grado di coinvolgimento dei cittadini;
- c) il costo complessivo e la somma da finanziare:
- d) l'indicazione degli altri Enti pubblici, economici, ecc., cui sia stata fatta analoga richiesta;
- e) l'indicazione dell'entità dell'intervento richiesto.
- 4. Nella deliberazione di concessione dovranno essere evidenziati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali per l'erogazione.

## Art.11 - Erogazione dei "contributi".

- 1. Tutti i contributi saranno erogati a richiesta degli interessati.
- 2. Con la richiesta di erogazione di cui al comma precedente, gli interessati dovranno fornire ogni atto utile a dimostrare la piena osservanza dei criteri e delle modalità... proposte con il programma presentato o risultanti dall'atto di concessione del contributo, nonchè dei risultati conseguiti.
- 3. Nel caso risultino non pienamente rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2 il contributo potrà essere proporzionalmente ridotto e, in caso di difformità grave, potrà essere revocata la deliberazione di concessione.
- 4. La Giunta Comunale, a seguito di motivate richieste degli interessati, potrà concedere, sulla somma programmata, acconti proporzionati al grado di attuazione della iniziativa.

## **CAPO IV**

# CONCESSIONE DI "SUSSIDI ED AUSILI E FINANZIARI"

## Art.12 - Finalità della concessione di "sussidi ed ausili finanziari".

- 1. Con gli interventi di cui al precedente capo, come definiti dall'art.2, comma 1, lettera c), l'Amministrazione Comunale intende evitare di dare una risposta frammentaria, meramente assistenziale, alle situazioni di indigenza o a casi contingenti.
- 2. Ogni intervento, pertanto, dovrà avere dimensioni tali da concorrere concretamente al superamento di situazioni di disagio personale e sociale e deve essere informato a principi di rispetto della persona del ruolo della famiglia, della prevenzione e rimozione delle situazioni di bisogno, del superamento di qualsiasi forma di emarginazione e disadattamento sociale.

## Art.13 - Requisiti per l'accesso agli ausili e sussidi.

- 1. Il requisito che è richiesto per l'accesso ai benefici di cui al presente capo è costituito dalla "condizione di bisogno" che, laddove non sia diversamente individuata o individuabile attraverso il ricorso a norma di legge o regolamento, è costituito di norma dal godimento da parte del beneficiario di un reddito non superiore al minimo vitale così come previsto dal successivo 4° comma.
- 2. Il reddito minimo vitale è calcolato tenendo conto di tutti i redditi lordi, compresi quelli per i quali non sussiste l'obbligo di denuncia fiscale, percepiti, dai componenti il nucleo familiare nell'anno precedente quello in corso.
  - 3. Da tale reddito si detraggono le spese documentate per il canone di locazione dell'abitazione.
  - 4. Il minimo vitale per l'anno in corso è fissato come segue:
- L. 520.000.= mensili per la 1^ persona;
- L. 105.000.= mensili per la 2^ persona;
- L. 95.000.= mensili per la 3^ persona e le successive.

# Art.14 - Procedure per l'assegnazione dei "sussidi".

- 1. La concessione dei sussidi come in precedenza definiti è disposta dalla Giunta Comunale sulla base di richiesta degli interessati o per iniziativa dell'Ufficio Assistenza.
- 2. I sussidi, sempre a tempo indeterminato, hanno cadenza mensile anticipata e dovranno essere corrisposti, in assenza di diversa disposizione nell'atto di concessione, entro il giorno 10 di ogni mese.
- 3. nessuna domanda dovrà essere fatta per il rinnovo annuale, ne potrà essere richiesta documentazione alcuna, ricadendo sull'amministrazione comunale l'onere di accertare, annualmente, la persistenza dello stato di bisogno.
- 4. Con apposito atto, la Giunta Comunale, su proposta dell' Ufficio preposto, entro il mese di novembre dell'anno precedente approverà l'elenco delle persone cui il sussidio per l'anno successivo sarà: confermato, variato o revocato. Gli estremi del provvedimento saranno comunicati agli interessati.

## Art.15 - Procedure per l'assegnazione degli "ausili finanziari".

1. La concessione degli ausili finanziari come prima definiti è disposta, normalmente, a richiesta degli interessati su relazione e proposta dell'ufficio competente entro 30 giorni dalla richiesta.

# Art.16 - Interventi urgenti e di emergenza.

- 1. Tutti gli interventi del presente capo sono disposti dalla Giunta Comunale.
- 2. Per fronteggiare situazioni di evidente e pressante bisogno, il Sindaco può autorizzare, anche in via preventiva, l'erogazione, tramite l'economo comunale, delle somme necessa-rie a fronteggiare la situazione di emergenza.

#### CAPO V

# Art.17 - Soggetti beneficiari di "vantaggi economici".

- 1. Possono beneficiare dei vantaggi economici di cui al presente capo, come definiti dal precedente articolo 2, comma 1, lettera d):
- a) le persone fisiche;
- b) le persone giuridiche;
- c) le associazioni, i gruppi, i comitati, ecc., non aventi personalità giuridica.
- 2. Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

# Art.18 - Scopo della concessione di "vantaggi economici".

- 1. I vantaggi economici sono finalizzati esclusivamente al perseguimento di un fine ricompreso in uno dei settori organici previsti dalla Legge e dallo Statuto.
- 2. Rientrano in questa forma di intervento anche le conven-zioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri Enti, Associazioni, Comitati ed anche privati.

#### Art.19 - Natura del "vantaggio economico".

- 1. Le concessioni di vantaggi economici possono essere relative:
- a) al godimento di un bene comunale mediante:
- a.1 la concessione di alloggi di proprietà comunale a titolo gratuito o non inferiore al canone sociale o ad esso riconducibile;
  - a.2 la concessione di sale comunali per conferenze, convegni, ecc.;
  - a.3 la concessione di impianti sportivi di proprietà comunale;
- a.4 la concessione di ogni altro bene comunale, che per sua natura sia idoneo a soddisfare l'interesse perseguito.
- b) alla fruizione di un servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata:
  - b.1 pubblico trasporto;
  - b.2 trasporto scolastico;
  - b.3 mensa:
  - b.4 attività sportive gestite dal Comune:
  - b.5 assistenza domiciliare e servizi socio-assistenziali;
  - b.6 ogni altro servizio comunale.
- 2. La concessione di impianti di proprietà del Comune si attiva, di norma, a mezzo dell'Istituto del Comodato. Qualora le particolari finalità perseguite dal Comodatario lo suggeriscano, ed in particolare quando l'attività del Comodatario stesso non ha fine di lucro, il Consiglio Comunale può, deliberare una partecipazione del Comune alle spese ed agli oneri che il Comodatario si assume in virtù del Comodato stesso. La misura della partecipazione del Comune deve essere tale da consentire in ogni caso un'apprezzabile economia fra quanto il Comune spenderebbe gestendo direttamente l'impianto ed il costo della partecipazione.
  - 3. Troveranno puntuale applicazione i particolari regola -menti per l'erogazione dei servizi comunali.

# Art.20 - Procedure per ottenere il "godimento di un bene comunale".

- 1. Per beneficiare del godimento di un bene comunale gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda con l'indicazione:
- a) dei motivi della richiesta;
- b) dell'uso che si intende fare del bene precisando dettagliatamente ogni elemento utile per giustificare il godimento del bene in forma gratuita o comunque a condizione di vantaggio;
- c) per le persone giuridiche: l'elenco degli amministratori;
- d) per le associazioni, gruppi, comitati, ecc., gli scopi istitutivi.
- 2. La concessione del bene, che potrà essere motivatamente revocata in qualsiasi momento e dovrà risultare da regolare contratto.

- 3. Nell'atto di concessione dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali. Allo stesso atto dovrà essere allegato lo schema di contratto di cui al precedente comma 2.
  - 4. Per l'uso occasionale del bene non è richiesto il contratto.
  - 5. In tutti i casi dovrà essere assicurato il rimborso delle spese vive.
- 6. La Giunta Comunale, in sede di concessione, può parzialmente derogare al disposto del precedente comma 5., purchè venga accertato che con la concessione si realizza una economia sulla spesa complessiva non inferiore al 50% della spesa stessa.

# Art.21 - Vantaggi economici di valore modico.

1. L'Amministrazione Comunale potrà provvedere anche in deroga del presente regolamento, alla concessione di vantaggi economici di valore particolarmente modico e la cui assegnazio-ne sia da considerarsi come una partecipazione dell'Amministrazione Comunale a iniziative e ricorrenze di particolare rilievo sociale, culturale, turistico e promozionale (ad esempio: consegna di medaglie o fiori in occasione di ricorrenze, o manifestazioni, ecc..).

# Art.22 - Procedura per la fruizione di un servizio senza corrispettivo.

1. La fruizione di un servizio senza corrispettivo o in forma agevolata troverà disciplina nei corrispondenti regola -menti speciali o negli atti relativi alla approvazione delle tariffe.

#### CAPO VI

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

## Art.23 - Riesame delle situazioni in atto.

- 1. Entro mesi tre dall'adozione del presente atto regolamento, la Giunta Comunale darà corso al riesame di tutte le situazioni in atto.
- 2. Per quanto concerne il godimento dei beni comunali, il riesame dovrà essere esteso a tutti i beni sia del demanio che del patrimonio, al fine anche di rilevare eventuali irregolarità ed abusi di qualsiasi natura.
- 3. Entro il termine di cui al precedente comma 1, la Giunta Comunale dovrà produrre al Consiglio Comunale, apposita dettagliata relazione.

# Art.24 - Termine per la conclusione dei procedimenti.

1. I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art.2 della Legge 7 agosto 1990 n.241, vengono fissati come dal seguente prospetto:

Num. Ord.	Interventi	Giorni utili		
		per la definizione		
1	Concessione delle sovvenzioni di cui al Capo II	Sessanta		
3 □ Concessione di sussidi ed ausili finanziari di cui al Capo IV:				

	di sussidi ed ausili finanziari di cui al Capo IV:	
	- Sussidi	
	- Ausili finanziari	
4	Attribuzione di vantaggi economici di cui al Capo V;	
	- Godimento di un bene comunale	Trenta
	- Fruizione di un servizio	quindici

## Art.25 - Individuazione delle unità organizzative.

1. Ai sensi dell'art.4 della Legge 7 agosto 1990 n.241, le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonchè dell' adozione del provvedimento finale, vengono designate come dal prospetto che segue:

Num. Ord.	OGGETTO	Settori di Intervento	Unità Organizzativa
1	Sovvenzioni di cui al	Sociale e Socio-Assistenziale:	Uff. Ragioneria
	Capo II		
		Cultura, Sport, Att.tà Ricreative;	
		Pubbl. Istruz.:	Uff. Segreteria
2	Contributi di cui al	Sociale e Socio-Assistenziale:	Uff. Ragioneria
	Capo III		
		Cultura, Sport, Att.tà Ricreative;	
		Pubblica Istruzione:	Uff. Segreteria
3	Sussidi ed ausili	Sociale e Socio-Assistenziale	Uff. Ragioneria
	finanziari di cui al Capo		
	IV		
4	Vantaggi economici di	Sociale e Socio-Assistenziale:	Uff. Ragioneria
	cui al Capo V	Cultura, Sport, Att.tà Ricreative,	
		Pubbl.Istruz.:	Uff. Segreteria

## Art.26 - Interventi per conto dello Stato, di altri Enti o di Privati.

1. Quando gli oneri degli interventi sono a carico dello Stato, di altri Enti o di privati, in assenza di diversa disposizione di questi ultimi, troveranno applicazione le norme di cui al presente regolamento.

# Art.27 - Leggi ed atti regolamentari.

- 1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservate, in quanto applicabili:
- a) le norme relative ai regolamenti comunali speciali;
- b) le leggi regionali;

le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.

# Art.28 - Pubblicità del regolamento.

1. Il presente regolamento viene tenuto a disposizione permanente presso gli uffici Segreteria e Cultura, in libera visione al pubblico; di esso, il Comune, provvederà a curare la più ampia divulgazione.

" Com.Reg.le Territoriale Controllo Prot.43475 del 31.12.1993